

TI_GERICHTE 15.2010.97 vom 18. Oktober 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-10-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2010.97

FR: TI_GERICHTE 15.2010.97 du 18 octobre 2010

IT: TI_GERICHTE 15.2010.97 del 18 ottobre 2010

Regeste

Fallimento. Rimunerazione dell'amministratore speciale. Tariffa maggiorata per singole prestazioni identificate di accresciuta difficoltà. Non assoggettamento all'IVA

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per il rinvio dell'art. 97 RUF, o ve l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere. Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con ricorso in materia civile (cfr. art. 19 LEF che rinvia alla LTF).

E. 1.1

Di conseguenza, la remunerazione dell'amministratrice fallimentare speciale del fallimento di PI 1 per le operazioni di cui al considerando 2 è determinata in fr. 3'375.--.

E. 1.2

Non è ammesso il prelievo di fr. 2'164,55 a titolo d'IVA. 2. Intimazione all'avv. IS 1, _____, Comunicazione alla delegazione dei creditori, per il tramite dell'avv. _____, e all'Ufficio _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il

presidente

Il segretario Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

E. 2

L'art. 47 OTLEF disciplina la remunerazione straordinaria dovuta nelle procedure complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF. a) Nel caso concreto, l'amministratrice speciale ha giustamente limitato la sua istanza agli onorari che non ha calcolato in funzione delle regole ordinarie poste agli art. 44 a 46 OTLEF. b) In un secondo tempo, l'istante ha però esteso la sua richiesta all'onorario di fr. 220.-- relativo ad

un'udienza tenutasi il 19 agosto 2009 presso l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione (in relazione con la disdetta del contratto di locazione concluso dalla massa fallimentare con la società C_____ SA), che per svista aveva ommesso d'indicare nell'istanza del 25 agosto 2010. c) Nella distinta prodotta dall'avv. IS 1 figurano inoltre due voci tassate esplicitamente in applicazione dell'art. 47 OTLEF con una tariffa oraria di fr. 220.--/ora: si tratta dell'onorario di fr. 165.-- del 1° dicembre 2009 per l'esame della problematica dei debiti di massa e quello di fr. 660.-- del 17 dicembre 2009 relativo alla notifica al Consiglio di Stato della pretesa della massa fallimentare riferito al risarcimento per i debiti di massa insorti nella pregressa procedura concordataria con il consenso del commissario. d) Nella nota d'onorario dell'amministratrice speciale, la Camera ha inoltre rilevato diverse voci indicate come tassate in virtù del'art. 1 cpv. 2 OTLEF, secondo cui per operazioni non espressamente previste nell'ordinanza può essere riscossa una tassa di 150 franchi al massimo, fatta salva la facoltà dell'autorità di vigilanza di stabilire tasse più elevate se la difficoltà del caso, il volume del lavoro o il tempo impiegato lo giustificano. In realtà, l'amministratrice ha tassato quelle operazioni applicando una tariffa oraria di fr. 150.--, per un totale di fr. 1'625.-- (cfr. operazioni del 4 e 17 dicembre 2008, 8 gennaio, 2 e 4 febbraio, 7 e 13 maggio, 29 luglio, 27 agosto, 25 e 30 novembre, 15 dicembre 2009 nonché 12 gennaio e 23 marzo 2010). e) L'onorario totale sul quale verte la presente decisione ammonta pertanto a fr. 3'375.--.

E. 3

Giusta l'art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).

E. 3.1

Con "tempo impiegato" si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell'ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori "esigenti" (qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell'autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).

E. 3.2

L'autorità di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si giustifica l'applicazione dell'art. 47 OTLEF nonché l'importo della remunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e

3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

E. 3.3

Fatta salva la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF e il potere di vigilanza amministrativa (art. 13-14 e 241 LEF) in caso di mancanze o di errori manifesti, non spetta all'autorità di vigilanza statuire d'ufficio sulle spese esposte dall'amministrazione speciale.

E. 4

Nel caso concreto, le operazioni per cui l'istante chiede una remunerazione maggiorata giusta l'art. 47 OTLEF possono essere qualificate come complesse ai sensi di tale norma, giacché sono interventi in procedure giudiziarie o pregiudiziali.

E. 4.1

La tariffa oraria proposta dall'istante (fr. 200.--, risp. fr. 220.--) supera quella massima riconosciuta da questa Camera a (fr. 150.--/180.-- per i liberi professionisti con titolo accademico, CEF 1° marzo 2010, inc. 15.09.102, cons. 4.2/b). Quest'ultima è però una tariffa media che si applica a tutti gli atti di conduzione della procedura che l'amministratore speciale esegue personalmente (stessa sentenza, cons. 4). Una maggiorazione della remunerazione oraria è ammessa per singole prestazioni identificate e debitamente motivate – e non per l'insieme delle prestazioni dell'amministratore speciale (CEF 17 dicembre 2007, inc. 15.07.112, cons. 4.2). Nel caso di specie, le richieste dell'istante fondate sull'art. 47 OTLEF (supra ad cons. 2a-c) soddisfano questo requisito e vanno pertanto ammesse, le tariffe proposte essendo consone con gli atti di tipo giudiziario eseguiti dall'amministratrice speciale.

E. 4.2

D'altronde, le ore lavorative indicate nella nota d'onorario appaiono congrue, avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura.

E. 5

Le operazioni tassate in virtù dell'art. 1 cpv. 2 OTLEF (supra cons. 2d) non appaiono invece complesse (si tratta essenzialmente di compilazione di dichiarazioni fiscali e di altri moduli) e non giustificherebbero una remunerazione maggiorata. In assenza di norme particolari (come l'art. 44 lett. c OTLEF per quanto concerne l'ispezione dell'archivio dell'UEF del 29 luglio 2009), tali operazioni andrebbero remunerate con una tariffa oraria di fr. 100.--/ora (cfr. art. 44, 46 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 lett. b OTLEF). (600 min. x fr. 1,66/min.), per un totale di fr. 1'075.-- invece di fr. 1'625.--. Sennonché, considerando complessivamente la nota d'onorario dell'istante come prescritto dall'art. 47 OTLEF, non si può non rilevare come la stessa abbia omissis di esporre onorari per l'esame degli atti ricevuti nell'ambito del suo mandato, sicché appare giusto accogliere interamente le sue richieste.

E. 6

Giusta l'art. 23 cpv. 1 vLIVA (nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2009), gli organi dell'esecuzione forzata non sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni effettuate nell'esercizio della loro sovranità (cfr. B1SchK 2001, p. 28 segg.; promemoria n° 2 "Uffici di esecuzione e fallimenti" [n. 610.545.02] pubblicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni – AFC). Pertanto, gli importi fatturati a questo titolo non possono venire riconosciuti (CEF 17 dicembre 2007, inc. 15.07.112, cons.

4.4). La situazione non è cambiata con la nuova legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, siccome gli atti degli uffici di esecuzione e fallimenti, come pure degli organi non statali incaricati di compiti ufficiali di natura esecutiva (amministratori speciali, commissari, liquidatori ecc.), non soggiacciono all'IVA, in quanto si tratta di attività sovrane (cfr. art. 3 lett. g nLIVA in relazione con gli art. 12 cpv. 4 LIVA e 14 OIVA; Info IVA n. 26 concernente il settore Uffici di esecuzione e fallimenti, edita dall'AFC nell'agosto 2010, ad 1 pag. 7, www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00947/01033/index.html?lang=it). Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 3 e 12 LIVA, 47 OTLEF; pronuncia: 1. L'istanza è parzialmente accolta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.